



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI MIAGLIANO

IL PIÙ PICCOLO COMUNE DEL PIEMONTE PER ESTENSIONE TERRITORIALE

13816 - MIAGLIANO - Piazza M. Libertà, 3 - Tel. 015/2476035 – Fax 015/2476707
C.F.: 81002150027 - P. IVA: 00373450022 - E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.it
miagliano@pec.ptbiellese.it

ORDINANZA n. 8/2015

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 6/2015, con la quale si disponeva la chiusura della strada comunale Via Lanati – Strada per frazione Case Code, a tutela della pubblica incolumità, a causa della caduta di un albero, che ha ostruito la viabilità di detta via e costituisce pericolo;

DATO ATTO che sul tratto finale della Via E. Toti al confine con il Comune di Sagliano Micca alcune fronde di vegetazione rendono particolarmente pericoloso il transito di veicoli a causa della loro sporgenza sulla carreggiata in direzione del Comune di Sagliano Micca, e sono causa di manovre repentine dei veicoli in percorrenza, in particolar modo degli autobus di linea che potrebbero causare incidenti ad altri veicoli;

VISTA la competenza del sottoscritto in materia di tutela della pubblica incolumità;

RILEVATO che i terreni censiti al **Foglio_4_ Mappale 234 (N.C.T.)** risultano di proprietà della S.V.;

RILEVATO altresì che l'albero in questione, risulta proveniente dal terreno censito al **Foglio_4_ Mappale 234 (N.C.T.)**

VISTO l'art. 29 Piantagioni e siepi del Codice della Strada, di cui si riporta il testo integrale:

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

VISTO l'art 31 – Manutenzione delle ripe del Codice della Strada di cui si riporta il testo integrale:

1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono usare i predetti eventi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

DATO ATTO che in data 07 aprile 2015 questo Comune ha provveduto ad emanare l'Ordinanza n. 2 per potatura siepi e taglio piante, senza che nulla si sia fatto sul terreno di proprietà:

VISTO il D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.M. 10 luglio 2002;

VISTO il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

Al Sig. BUSATO Stefano residente a MIAGLIANO Via A. Volta, n. 1 Provincia (BI) - Cod. Fisc: BTSSFN64D10A859T

ai fini della pubblica incolumità e del repentino ripristino della viabilità sulla via Enrico Toti,

1. di provvedere ad una pulizia della vegetazione spontanea costituita da piante dal terreno di Vs proprietà censito al **Foglio_4_Mappale 234 (N.C.T.)**
2. di provvedere in merito, **entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente ordinanza;**
3. di dare comunicazione al Comune di Miagliano dell'inizio e della fine dei lavori;
4. in caso d'inosservanza della presente ordinanza si procederà ai dell'art 650 del Codice Penale.

AVVERTE

Che scaduto il termine predetto, nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante, i lavori verranno eseguiti dall'amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari dei terreni medesimi;

COMUNICA

Che il sottoscritto nell'ambito delle proprie competenze provvede alla vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza;


DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Comando Corpo Forestale dello Stato di Biella ed alla Stazione dei Carabinieri di Andorno Micca, per opportuna conoscenza:

INFORMA

Gli interessati che ai sensi dell'art. 3 comma 4) della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., che contro la presente Ordinanza è ammesso, ai sensi della Legge 1034/71, nel termine di gg. 60 dalla notifica, il ricorso al T.A.R., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Comunale, li 24 luglio 2015

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "IL SINDACO" and a small number "2" below it. To the right of the signature is a circular official seal of the Carabinieri of Andorno Micca. The seal features a central emblem with a crown and a shield, surrounded by the text "COMANDO CARABINIERI DI ANDORNO MICCA".